

UNIONE MONTANA VAL TREBBIA E LURETTA
UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
UNIONE VAL TIDONE
UNIONE BASSA VAL TREBBIA E LURETTA
UNIONE BASSA VAL D'ARDA FIUME PO
UNIONE VIA EMILIA PIACENTINA
UNIONE VAL NURE E VAL CHERO
COMUNE DI PIACENZA
COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
COMUNE DI ZIANO
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA OCCIDENTALE

**L.R. 2.4.1996 N. 6. DISCIPLINA
DELLA RACCOLTA E DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI
FUNGHI EPIGEI SPONTANEI.**

Modalità attuative Ambito Piacenza

2016

PREMESSA

La Legge Regionale 2.4.1996 n. 6, è stata modificata dal comma 5 dell'art. 18 della L.R. 30.07.2015 N. 13 nel senso che le competenze amministrative prima affidate alle Province e alle ex. Comunità Montane, in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, ora sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni, per quanto concerne il territorio esterno alle aree protette.

Tenuto conto che delle esperienze pregresse, le Unioni dei Comuni della Provincia di Piacenza, per i Comuni loro appartenenti, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale per le aree di competenza del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano e del Parco Regionale Fluviale del Trebbia e i Comuni non appartenenti ad alcuna Unione, hanno deciso, per l'anno 2016, di assolvere le competenze amministrative di cui alla L.R. 6/96, a loro attribuita dal comma 5 dell'art. 18 della L.R. 30.07.2015 N. 13, secondo le seguenti modalità attuative.

OBIETTIVI

Anche se per tale normativa i residenti delle zone montane appaiono in condizioni “privilegiate” per quanto riguarda propriamente la raccolta dei funghi (per essi può infatti essere esteso il limite giornaliero pro-capite di funghi raccogliibili, può essere previsto un ulteriore giorno in cui è consentita la raccolta, può essere rilasciato un tesserino annuale anche gratuito nel territorio di residenza), è indubbio che il territorio montano appare l'area più problematica dal punto di vista della regolamentazione della raccolta dei funghi per gli interessi contrastanti ivi presenti:

- la notevole estensione di territori boschivi particolarmente vocati alla produzione di funghi, ove è ampiamente e tradizionalmente concentrata la raccolta, produce una forte pressione territoriale ed ambientale;
- le consuetudini locali, che hanno portato già in anni passati, in alcune aree particolarmente significative, ad una creazione e gestione consortile di propri regolamenti per la raccolta dei funghi al fine di incrementare in modo concreto la economia di tali zone.

La presente proposta si pone pertanto l'obiettivo di assolvere compiutamente alle competenze assegnate dalla L.R. rispondendo contestualmente alle legittime aspettative dei residenti nel territorio montano nel rispetto del principio che le risorse dello stesso territorio debbano comunque contribuire, per quanto possibile, ad un miglioramento delle condizioni economiche di chi in tale territorio risiede e sviluppa la propria attività.

Va infine sottolineato che l'esperienza maturata dai soggetti che finora hanno elaborato e gestito direttamente i regolamenti per la raccolta dei funghi, ora non più applicabili, perché superati dalla L.R. 6/96, l'impegno e la competenza da essi dimostrata, rappresentano una indubbia fonte di esperienza che si auspica possa essere utilizzata con innegabile vantaggio per tutte le parti interessate.

E' quindi importante attuare e perseguire forme di collaborazione e supporto in grado di riconoscere a tutti i soggetti i legittimi diritti nel rispetto dei principi e delle competenze previste dalla Legge.

FUNZIONI DELEGATE E DECISIONI DA ASSUMERE

Le principali funzioni delegate previste dalla L.R.6/96 sono:

A) Competenze previste per tutti gli Enti delegati, assolve in toto dall'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta

1. determinazione annuale del numero di autorizzazioni alla raccolta;
2. rilascio delle autorizzazioni alla raccolta;
3. approvazione tipologie tesserini;

4. determinazioni costo del rilascio;
5. stampa copie preventive;
6. rilascio delle autorizzazioni alla raccolta funghi per iniziative scientifiche

B) Competenze previste solo per i territori montani assolte dalle Unioni Montane e/o dai Comuni montani per i propri territori di competenza

- 1 - Determinazione delle modalità e condizioni di rilascio dei tesserini annuali ai residenti e/ ai proprietari delle superfici boscate.
- 2 - Convenzioni con punti di distribuzione (enti, esercizi pubblici, consorzi ecc.). Ogni Unione Montana, per il proprio territorio di competenza provvederà a stipulare apposite convenzioni per la distribuzione dei tesserini autorizzativi.
 - 2.1 – Ogni Unione montana per il proprio territorio di competenza provvederà alla liquidazione di quanto incassato dai rivenditori convenzionati all'Unione montana Valli Trebbia e Luretta al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori.
- 3 - Individuazione cartografica delle aree:
 - 3.1 - da riservare alla raccolta ai fini economici (con relativa tabellazione);
 - 3.2 - “libere” ai possessori dei tesserini autorizzativi;
 - 3.3 - ove ai residenti è consentita la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti.
- 4 - Stipula di eventuali convenzioni con i soggetti proprietari (o affittuari ecc.) delle aree di cui al capoverso 3.1 al fine di consentire in dette aree il libero accesso ai possessori dei tesserini autorizzativi:
- 5 - Pubblicizzazione delle aree e dei soggetti di cui ai capoversi 2 e 3.
- 6 - Rilascio di tesserini di riconoscimento gratuiti ai proprietari di boschi ecc..

C) - Competenze previste solo per i territori non montani assolte dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale

- 1 - Vendita diretta dei tesserini autorizzativi - L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale provvederà, presso la propria sede di Corso Garibaldi, 50, alla vendita diretta dei tesserini autorizzativi (il Parco tratterà nelle disponibilità del proprio bilancio il 10% del venduto).
- 2 - Convenzioni con punti di distribuzione (enti, esercizi pubblici, consorzi ecc.). L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, per tutti i territori non montani provvederà alla stipula di apposite convenzioni per la distribuzione dei tesserini autorizzativi.
 - 2.1 - L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale provvederà alla liquidazione di quanto incassato dai rivenditori convenzionati all'Unione montana Valli Trebbia e Luretta al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori.

D) Norme relative ai residenti dei Comuni Montani

Norme relative ai residenti dei comuni montani (Ottone, Zerba, Cerignale, Cortebrugnatella, Coli, Bobbio, Travo, Pecorara, Ferriere, Farini, Bettola, Morfasso, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Gropparello, Castell'Arquato e Ponte dell'Olio).

Al fine di uniformare le modalità di raccolta in tutto il territorio montano della provincia di Piacenza e per agevolare i residenti dei Comuni di detto territorio, sono adottate le seguenti determinazioni:

a) deroga ai limiti di peso:

ove non sussistano vincoli diversi specifici (aree di raccolta ai fini economici, aree di interesse scientifico ecc.) il limite di 3 Kg previsto dalla L.R. 6/96, è elevato a **5 Kg persona/giorno**;

b) giorno ulteriore di raccolta:

in tutte le zone montane ove non sussistano vincoli diversi specifici (aree di raccolta ai fini economici, aree di interesse scientifico ecc.) è consentito **un giorno ulteriore di raccolta dei funghi** limitatamente alle aree di cui sopra: data la frequenza prevista dalla legge (martedì, giovedì, sabato e domenica), tale ulteriore giorno è fissato nel **mercoledì**, per consentire comunque un “riposo” del bosco in prossimità del sabato e della domenica, giorni in cui la “pressione” di cercatori di funghi è particolarmente elevata.

c) è previsto inoltre il rilascio di un **tesserino annuale gratuito** valido per il **solo Comune di residenza**, per tutte le aree ove non sussistano vincoli diversi specifici (aree di raccolta ai fini economici, aree di interesse scientifico ecc.).

MODELLO ORGANIZZATIVO E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Agli effetti delle presenti modalità attuative si intende per annata fungina il periodo dal 1 Maggio al 30 aprile dell'anno successivo e comunque fino all'approvazione delle nuove modalità attuative.

I tesserini semestrali rilasciati nel periodo sopra indicato manterranno comunque la propria validità fino al 30 Maggio dell'anno successivo.

Al fine di adempiere alle competenze previste, ci si è avvalsi della facoltà di cui all'art. 4 comma 3) della L.R. 6/96 per definire reciproci accordi tra gli Enti territorialmente competenti, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della L.R. 30.07.2015 N. 13, finalizzati alla gestione in forma associata sia del rilascio delle autorizzazioni **in tutto il territorio provinciale** che delle relative procedure (predisposizione tesserini, distribuzione, incasso proventi, rendicontazione ed ogni altro impegno connesso).

1. predisposizione tesserini

Sono adottate due diverse tipologie di **permesso, giornaliero e semestrale**. Per la sola zona corrispondente al territorio di pianura e collina sono adottati un tesserino giornaliero ed uno semestrale a costo ridotto. Sono adottati inoltre specifici tesserini gratuiti per i residenti in aree montane e per i proprietari e/o conduttori di terreni.

Per favorire i raccoglitori che intendono dotarsi sia del tesserino semestrale provinciale che di quelli semestrali validi per le aree di riserva ai fini economici del Consorzio agroforestale dei Comunelli di Ferriere e del Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone, viene mantenuta una tipologia che con un unico tesserino denominato "Plus" consente la raccolta nelle zone suddette.

Alla stampa delle diverse tipologie di tesserini provvederà l'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta. La spesa verrà sostenuta attingendo dai fondi dell'incasso totale lordo derivante dalla vendita dei tesserini stessi.

Gli Enti, valutato che non esistono al momento studi o ricerche che consentano di evidenziare particolari esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale, **concordano sulla necessità di non fissare un numero massimo di permessi concedibili**, – rimandando tale adempimento a stagioni successive, quando il numero delle autorizzazioni da rilasciare potrà essere stabilito sulla base di dati oggettivi registrati nel corso delle precedenti campagne di raccolta.

2. distribuzione tesserini

La distribuzione dei tesserini avverrà sia tramite gli uffici e le strutture pubbliche facenti capo agli Enti convenzionati che attraverso il coinvolgimento di pubblici esercizi o altri Enti o Associazioni. A tal fine saranno stipulati dagli Enti individuati (Unioni Montane e Ente Parco) accordi sia con gli

specifici punti di distribuzione che con Enti, Strutture pubbliche o Associazioni (ad es. Comuni, Associazioni micologiche, Cooperative, Consorzi ecc.). La logica di tale scelta dovrà comunque garantire l'organizzazione di una opportuna, razionale e, per quanto possibile, capillare rete di distribuzione. Per l'individuazione dei pubblici esercizi interessati, ciascun Ente pubblicizzerà l'iniziativa per consentire ai titolari di detti esercizi di avanzare la propria disponibilità. Per la scelta degli esercizi cui affidare il compito della distribuzione, gli Enti competenti terranno conto, per ogni territorio comunale, dell'orario mattutino di apertura al pubblico e, a parità di questo, della data di arrivo delle richieste sino a copertura del numero di punti di distribuzione ritenuti sufficienti. Al fine di una migliore diffusione dei punti vendita dei tesserini e di una eventuale "sponsorizzazione" si ritiene di individuare un istituto di credito locale per la vendita dei tesserini autorizzativi.

I tesserini gratuiti per i **residenti in aree montane e per i proprietari e/o conduttori di terreni boscati** saranno distribuiti solo dagli Uffici dell'Unione dei Comuni Montani, ed eventualmente dei Comuni competenti previa presentazione da parte dell'utente della documentazione comprovante il diritto al rilascio del tesserino. Ai soggetti autorizzati a riservarsi la raccolta in via esclusiva ai sensi degli artt. 9 e 11 della L.R. 6/96, **non può essere concesso** il tesserino gratuito annuale riservato ai residenti in aree montane.

3. Validità e costi tesserini

I costi dei tesserini, **validi per tutto il territorio provinciale**, ad eccezione delle aree di "raccolta ai fini economici" riconosciute ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6/96, si diversificano in relazione alla durata temporale degli stessi secondo il seguente schema:

validità:	COSTO €
Giornaliera	7,00
Semestrale (acquistato entro 30.6.2016)	50,00
Semestrale (acquistato oltre 30.6.2016)	100,00

Per i soggetti che lo richiedono e che hanno compiuto o che compiranno il **65° anno di età** nel corso del 2016 è concessa un'agevolazione sul costo del tesserino semestrale, acquistabile solo presso l'Ufficio dell'Ente Parco di Corso Garibaldi, 50. In tali casi il costo è fissato in **€ 50,00** indipendentemente da periodo di acquisto.

Il tesserino semestrale **valido sia per il territorio provinciale che per le aree di riserve ai fini economici dei "Comunelli di Ferriere" e del "Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone"** (denominato **Plus**) può essere acquistato entro il 30.6.2016 al costo agevolato di **€ 100,00** comprensivo di € 20 di buono sconto (da consumarsi presso gli Esercizi convenzionati del Comune di Ferriere).

Sono previste altresì due tipologie di permesso, valide per il solo territorio di pianura e collina, corrispondente ai comuni di Agazzano, Alseno, Besenzone, Borgonovo V.T., Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto, Castel San Giovanni, Castelvetro, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gazzola, Gossolengo, Gagnano, Monticelli, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, S. Giorgio, S. Pietro in Cerro, Sarmato, Vigolzone, Villanova e Ziano P.no dal seguente costo:

Validità:	COSTO €
giornaliera	2,00
semestrale	10,00

Per il territorio del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano la validità dei tesserini di cui sopra è limitata al territorio ricadente in provincia di Piacenza. All'interno del Parco la raccolta dei funghi è vietata in zona A.

4. Vendita tesserini

Gli incassi derivanti dalla vendita dei permessi autorizzativi saranno versati dai distributori con cadenza mensile all'Ente Parco e alle Unioni Montane. La data ultima di versamento è fissata nel 30.10.2016. L'Ente Parco e le Unioni Montane provvederanno con propri atti alla liquidazione di quanto incassato al netto degli aggi da corrispondere ai rivenditori a favore dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta.

L'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, con proprio atto, provvederà al riparto dell'incasso annuale della vendita dei tesserini autorizzativi secondo i parametri del successivo punto 5.

L'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta provvederà, entro il 31.05.2017 alla liquidazione del riparto dell'incasso annuale della vendita dei tesserini autorizzativi secondo i parametri del successivo punto 5.

I versamenti effettuati dagli Esercizi convenzionati dopo la data ultima di versamento del 30 ottobre di ogni anno, o il mancato rispetto del versamento mensile, così come previsto dalla convenzione sottoscritta, può comportare la revoca della convenzione e l'attivazione delle procedure legali per il recupero delle somme indebitamente trattenute.

Gli incassi derivanti dalla vendita dei tesserini semestrali validi su tutto il territorio provinciale e sulle aree di riserva ai fini economici (**Consorzio agroforestale dei Comunelli di Ferriere** e del **Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone**) verranno versati, al netto degli aggi dovuti agli esercenti secondo le seguenti modalità:

30% nel riparto provinciale di cui al seguente punto 5;

10% Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone)

60% Consorzio agroforestale dei Comunelli di Ferriere.

5. Determinazioni percentuali dei riparti

La determinazione annuale dei riparti verrà effettuata dall'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta sul totale degli incassi pervenuti entro il 30 Ottobre, al netto delle spese sostenute. Le percentuali sono così determinate:

40,00%	alla Unione Montana Valli Trebbia e Luretta
32,00%	alla Unione Montana Alta Val Nure
10,00%	alla Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda
5,00%	all'Unione Val del Tidone (Comune montano Pecorara)
5,00%	all'Unione Val Nure e Val Chero (Comune montano Gropparello)
1,50%	alla Rimanenti 3 Unioni senza Comuni montani
0,10%	al Comune di Piacenza
0,10%	al Comune di Borgonovo Val Tidone
0,10%	al Comune di Ziano Piacentino
2,20%	all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale
4,00%	alla Unione Montana Valli Trebbia e Luretta per gestione amministrativa

6. Determinazione percentuale degli aggi ai rivenditori convenzionata

L'aggio per i rivenditori convenzionati con gli Enti sottoscrittori è determinato nel 10% dell'incasso effettuato.

I rivenditori convenzionati effettueranno entro il 1° Luglio 2016 il versamento agli Enti competenti della somma introitata per la vendita dei tesserini plus, comunicando contestualmente allo stesso Ente l'ammontare del predetto importo ed il numero dei relativi tesserini. Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la revoca immediata della convenzione stipulata.

7. Vigilanza

Gli Enti provvederanno di concerto ad organizzare e coordinare l'attività di vigilanza in tutto il territorio provinciale disponendo uno specifico programma di attività che dovrà prevedere controlli sul rispetto della normativa regionale e sulle specifiche norme previste dalle presenti modalità operative. A tal fine si dovrà operare, per quanto possibile, coordinando tutti gli Organi di vigilanza per garantire la migliore copertura temporale e territoriale.

8. Sanzioni

Le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 6/96, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 della stessa legge, sono **irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso**. I proventi derivanti dall'introito delle sanzioni saranno utilizzati prevalentemente per il rafforzamento della vigilanza e per eventuali azioni di informazione/formazione ed iniziative promozionali.

9. Istituzione e delimitazione aree Osservatorio

Verificata la mancanza in territorio montano di superfici forestali in proprietà o gestione al demanio pubblico che siano rappresentative della micoflora locale, gli Enti competenti si sono attivati per individuare in territorio montano aree vocate ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 6/96.

Tenuto conto comunque che i terreni eventualmente individuati sono di proprietà privata o a disposizioni di usi civici, gli Enti competenti si attiveranno per stipulare apposite convenzioni con i soggetti interessati.

10. Aree di raccolta ai fini economici. Autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. a) della L.R. 6/96, gli Enti competenti devono individuare le aree di riserva alla raccolta a fini economici. Pertanto tutti gli aventi titolo individuati al 3° comma dell'art. 9 e al 3° comma dell'art. 11 possono far richiesta di inserimento dei propri fondi nelle aree di raccolta riservata ai fini economici, facendo una domanda all'Unione Montana competente allegando la seguente documentazione:

- piano di conduzione silvocolturale redatto da un tecnico abilitato;
- certificati catastali delle aree interessate;
- contratti d'affitto registrato per le aree in conduzione;
- copia dell'atto costitutivo per i Consorzi costituiti in base all'art. 8 della L.R. 30/81;
- cartografia in scala 1:25000 con la delimitazione delle superficie interessate.

11. Le domande seguiranno il seguente iter amministrativo:

- Le istanze dovranno essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno;
- l'Unione Montana entro il 30 settembre successivo comunica l'esito della richiesta;
- l'Unione Montana entro il 30 Ottobre adotta l'atto di autorizzazione alla raccolta ai fini economici per le domande istruite positivamente, a valere per l'annata fungina

successiva; ciò al fine di consentire agli Enti sottoscrittori di provvedere ai seguenti adempimenti di legge:

- delimitazione cartografica delle aree da riservare alla raccolta ai fini economici;
- adeguata pubblicizzazione della stessa;
- rideterminazione in funzione delle nuove delimitazioni del numero dei tesserini autorizzativi per le aree di cui all'art. 9, 1° comma lett. b) della L.R. 6/96.

I soggetti autorizzati ai sensi del punto precedente, devono provvedere, pena la revoca dell'autorizzazione, alla tabellazione a norma di legge delle aree entro il successivo 31 Marzo.

12. Aree di raccolta ai fini economici. Accordi con gli Enti

Eventuali accordi con i titolari di aree per la raccolta ai fini economici per definire condizioni e modalità di accesso a tutte le persone autorizzate, sono singolarmente gestiti dagli Enti montani territorialmente competenti.

L'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta ha riconosciuto il "Consorzio Rurale di gestione delle risorse e delle infrastrutture agro – forestali del comprensorio di Cerignale" e il "Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone" come aree da riservare alla raccolta a fini economici ai sensi dell'art. 11 della L. R. 6/96.

Con il "Consorzio Rurale di gestione delle risorse e delle infrastrutture agro – forestali del comprensorio di Cerignale", la medesima Unione Montana ha raggiunto un accordo per lasciare tali aree di libero accesso alla raccolta a tutti i soggetti in possesso di regolare autorizzazione provinciale, riconoscendo allo stesso un riparto percentuale del 15% sugli incassi spettanti alla stessa Comunità Montana, mentre per il Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone sono state istituite due tipologie di permessi, giornaliero e semestrale, validi esclusivamente per la raccolta funghi nell'area in parola.

L'Unione Montana Alta Val Nure ha riconosciuto come area ai fini economici il Consorzio Agroforestale dei Comunelli di Ferriere per la quale sono state istituite due tipologie di permessi, giornaliero e semestrale, validi esclusivamente per la raccolta funghi nell'area in parola.

Come indicato nel precedente punto 3, il tesserino semestrale denominato Plus consente l'accesso alle seguenti zone:

- territorio di competenza provinciale;
- territorio di competenza delle Unioni Montane (libero da Aree di raccolta ai fini economici);
- territorio di pertinenza del Consorzio Agroforestale dei Comunelli di Ferriere;
- territorio di pertinenza del "Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone".

Restano escluse le aree da riservare alla raccolta ai fini economici in via esclusiva agli aventi diritto individuate dalle Ex Comunità Montane e rese identificabili da apposita tabellazione ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 6/96. Gli incassi derivanti dalla vendita dei tesserini Plus verranno suddivisi come indicato al punto 4.

13. Rilascio delle autorizzazioni alla raccolta funghi per iniziative scientifiche

Tenuto conto che la L.R. 6/96 è stata modificata dal comma 5 dell'art. 18 della L.R. 13/2015 e le specifiche competenze di cui al punto 13, non sono chiaramente normate, per quest'anno si ritiene di non autorizzare quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 14.4.2004.

14. Disposizioni transitorie

Tenuto conto che sono in giacenza parecchi tesserini autorizzativi stampati negli anni precedenti con i loghi delle ex Comunità Montane e della Provincia di Piacenza, si ritiene di utilizzarli comunque sino al loro esaurimento.

15. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente specificato dalle presenti modalità attuative si rimanda alle norme di legislazione nazionale e regionale in materia.